PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 25 (Capitolato Allegato C)

Il Governo rimettera' alla compagnia le strade ferrate e loro dipendenze nello stato in cui si trovano all'epoca della consegna. Nell'intervallo che correra' tra la sottoscrizione della convenzione e l'entrata della compagnia in possesso delle linee, non potra' il Governo fare alcun atto che rechi modificazioni alle linee concesse e loro dipendenze, nonche' al materiale cadente nella cessione, all'infuori, ben inteso, di quanto concerne il servizio corrente di manutenzione.

Resta pero' convenuto che durante tale intervallo la direzione dell'esercizio continua a rimanere esclusivamente affidata al Governo, a cui faranno capo i rappresentanti della compagnia per quelle indicazioni, concerti e schiarimenti che potranno occorrere a tutela degli interessi della medesima.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it